

Servizio novità

Sezioni unite penali, sentenza n. 46653 del 2015

FONTI DEL DIRITTO – SUCCESSIONE DI LEGGI – Legge successiva più favorevole nel trattamento sanzionatorio – Applicabilità della disciplina di favore dinanzi alla Corte di cassazione – Ricorso inammissibile e privo di motivi riguardanti il trattamento sanzionatorio – Rilevabilità d'ufficio dello *ius superveniens* – Ammissibilità – Condizioni – Necessità che la pena inflitta esoriti dalla cornice edittale sopravvenuta – Esclusione – Questione riferita alla nuova disciplina emanata in tema di stupefacenti.

Le Sezioni unite della Corte di cassazione, decidendo su questione riferita alla nuova disciplina in materia di stupefacenti, hanno stabilito che, in caso di ricorso inammissibile per qualunque ragione e privo di motivi relativi al trattamento sanzionatorio, è applicabile d'ufficio, in sede di legittimità, la legge sopravvenuta modificativa del trattamento sanzionatorio in senso più favorevole all'imputato, emanata successivamente alla pronuncia impugnata, e ciò anche nell'ipotesi in cui la pena inflitta rientri nella nuova cornice edittale, alla cui luce il giudice del rinvio deve comunque riesaminare la questione.

(Sez. U., n. 46653 del 26 giugno 2015, dep. 25 novembre 2015, Presidente G. Santacroce, Relatore C. Brusco)